



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : areatecnica@comune.torriinsabina.ri.it - PEC : protocollo@pec.comune.torriinsabina.ri.it

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. **109** del **26.05.2026**

OGGETTO : azione legale per la rappresentanza e tutela dell'ente in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 58 del 27.12.2024 contro Infrastrutture Wireless Italiana INWIT s.p.a. per mancato rispetto del contratto di locazione Rep. 392/2014 – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE
CIG BBCE2AA99C

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € con imputazione
sull'intervento del Bilancio
Impegno

TORRI in Sabina, li 26.05.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. MARCHEGANI Simone)

.....

EMESSI MANDATI : n. del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li 27.05.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- visto l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi:
- vista la deliberazione di G.M. n. 03 del 24.01.2017 con la quale è stato nominato il geom. RONCARA' Luciano responsabile unico del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- visto il provvedimento del Sindaco in data 20.10.2021 prot. n. 5512 con il quale è stato nominato il responsabile dei servizi tecnici;
- vista la deliberazione di G.M. n. 57 del 14.07.2020, con la quale veniva conferito apposito incarico all'Avv. Alberto COLABIANCHI del Foro di ROMA per far valere le ragioni di questo ente nelle sedi competenti, stante l'inadeguatezza delle condizioni dettate arbitrariamente dalla soc. VODAFONE s.p.a. in ordine al contratto di locazione Rep. 392 del 28.07.2014 disciplinante la concessione di un'area comunale sita in loc. Montagnola individuata al FG. 11 mappale n. 14/parte utilizzata per la installazione di una stazione radio base per telefonia mobile denominata RI-0489P;
- atteso che la vertenza riguardante la soc. VODAFONE s.p.a. si è conclusa con un atto di transazione il cui schema è stato approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 23.12.2021;
- che l'atto di transazione veniva sottoscritto tra il Comune di TORRI in Sabina e la soc. VODAFONE s.p.a. in data 10.02.2022;
- che le clausole contenute in detto accordo venivano puntualmente rispettate dalla soc. VODAFONE s.p.a. mediante la corresponsione dei canoni arretrati (periodo marzo 2019 – novembre 2019) dell'importo complessivo di € 11.142,29;
- atteso che con detto accordo non venivano pregiudicate le azioni che il Comune di TORRI in Sabina (RI) ha avviato nei confronti di INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANA - INWIT s.p.a., quale nuovo soggetto subentrato nella titolarità del contratto di locazione Rep. 392/2014 e che non intende rispettare le condizioni contrattuali ancora in essere;
- che non avendo avuto esito le proposte avanzate da questo ente nei confronti della soc. INWIT s.p.a. attraverso il proprio legale, Avv. Alberto COLABIANCHI del Foro di ROMA, con deliberazione di G.M. n. 58 del 27.12.2024 veniva autorizzato il Sindaco pro-tempore a far valere le ragioni dell'ente nelle sedi legali competenti stante l'inadeguatezza delle condizioni dettate arbitrariamente dalla soc. VODAFONE s.p.a. ed ora INWIT s.p.a. in ordine al contratto di locazione Rep. 392 del 28.07.2014;
- che con la predetta deliberazione veniva affidato l'incarico legale per la difesa e rappresentanza del Comune all'Avv. Alberto COLABIANCHI del Foro di ROMA;
- che prima di promuovere l'azione legale davanti al Tribunale di Rieti si è reso necessario avviare la mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 04.03.2010, n. 28 con la INWIT s.p.a.;
- che a tal fine, in data 21.03.2025, il Sindaco ha sottoscritto la domanda di mediazione presso l'Organismo di Mediazione iscritto al n. 72 dell'apposito registro ed insediato presso la Camera di Commercio Rieti Viterbo e nel contempo ha delegato l'Avv. Alberto COLABIANCHI a rappresentare il Comune di TORRI in Sabina presso detto Organismo;

- che in data 07.04.2025 si è tenuto il primo incontro presso la Camera di Commercio – sede di Rieti ove è insediato l’Organismo di Mediazione;

- che a seguire, presso detto Organismo di mediazione, si sono svolti altri quattro incontri e precisamente in data 07.04.2025 – 07.05.2025 – 09.06.2025 e 24.09.2025;

- che nell’ultimo incontro tenutosi in data 24.09.2025 il mediatore ha preso atto del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo tra le parti ed ha disposto la chiusura dello stesso con esito negativo;

- atteso che si rende necessario prendere atto del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo tra le parti con la conseguente chiusura negativa della mediazione;

- che di fatto il Comune di TORRI in Sabina dal mese di dicembre 2019 non percepisce più alcun canone per la locazione dell’area comunale del patrimonio disponibile ove è ubicata una stazione radio base di telefonia mobile della soc. VODAFONE s.p.a. ora INWIT s.p.a.;

- ritenuto pertanto di agire in sede giudiziale nei confronti di INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANA - INWIT s.p.a. per far valere le ragioni dell’ente nelle sedi giudiziarie competenti in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 58 del 27.12.2024 sopra citata;

- atteso che l’amministrazione comunale, con il suindicato atto deliberativo, oltre ad individuare l’Avv. Alberto COLABIANCHI del Foro di ROMA con studio in Via Oslavia, n.30 - 00135 – ROMA, ha demandato ai responsabili dei servizi tecnico e contabile l’adozione degli atti di competenza per il perfezionamento dell’incarico;

- preso atto che l’Avv. Alberto COLABIANCHI con nota pec del 14.01.2025 ha già presentato un preventivo di parcella così distinto : € 2.000,00 oltre accessori di legge per un totale lordo di € 2.918,24 per l’assistenza legale prestata nella trattativa con INWIT s.p.a. mentre per l’azione giudiziale nei confronti della INWIT s.p.a. davanti al Tribunale di Rieti tale importo potrà essere ricompreso nel preventivo di spesa così distinto :

• fase di studio della controversia – valore minimo	€	1.276,00
• fase introduttiva del giudizio – valore minimo	€	814,00
• fase istruttoria e/o di trattazione – valore minimo	€	2.835,00
• fase decisionale – valore minimo	€	2.127,00
COMPENSO TABELLARE	€	7.052,00
• spese generali (15% sul compenso totale)	€	1.057,00
• cassa avvocati (4%)	€	324,39
TOTALE IMPONIBILE	€	8.434,19
• I.V.A. 22% su imponibile	€	1.855,52
• Spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/1972	€	786,00
TOTALE PREVENTIVO	€	11.075,71

- visto l’art. 56 comma 1 lett. h) del vigente Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i., che esclude dall’applicazione delle disposizioni del codice stesso i servizi legali aventi ad oggetto tra l’altro

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

- preso atto della necessità di coordinare la suddetta norma con l'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 il quale prevede che i contratti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, forniture di beni o la prestazione di servizi esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo codice ; principio del risultato (art. 1) – principio della fiducia (art. 2); principio dell'accesso al mercato (art. 3);

- richiamato l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 che prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di € 140.000,00;

- considerato che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/contr/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art. 1 della Legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;

- che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazione" disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs 165/2001;

- che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazione di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare a meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

- che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

- che la recente sentenza della Corte Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato ed il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

- ritenuti congrui gli importi indicati nel preventivo, comunicato dall'Avv. Alberto COLABIANCHI calcolato con applicazione dei minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. ed evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde pertanto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del D.Lgs 36/2023;

- stabilito pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 58 del 27.12.2024, di formalizzare l'incarico diretto del servizio valutata la competenza, il curriculum e l'affidabilità del professionista nonché considerata l'esigenza di procedere a causa del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo con la controparte;

- viste le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" emanate dall'ANAC, che al punto 3.1.4 disciplina l'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici;

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

- Visto lo Statuto comunale;

- Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune;

DETERMINA

1. per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui riportati, di affidare all'Avv. Alberto COLABIANCHI del Foro di ROMA l'incarico di rappresentanza e di tutela del Comune di TORRI in Sabina nell'azione giudiziale da promuovere davanti al Tribunale di Rieti nei confronti della Impresa

Infrastrutture Wireless Italiane INWIT s.p.a. con sede in Largo Donegani, n. 2 – 20121 – MILANO (MI) – C.F. – p. I.V.A. 08936640963, al fine di ottenere il rilascio dell'area comunale per fine locazione (rif. contratto Rep. 392 del 28.07.2014), sita in loc. Montagnola (FG. 11 mappale n. 14/parte, ove è collocata una stazione radio base di telefonia mobile denominata RI-0489P nonché il pagamento dell'importo dovuto sia a titolo di canoni scaduti che a titolo di indennità per occupazione abusiva;

2. di trasmettere copia del presente atto all'Avv. Alberto COLABIANCHI;

3. di impegnare in questa fase la spesa complessiva di € 7.003,12 così derivante :

ONORARIO	€	4.900,00
cassa avvocati (4%)	€	196,00
TOTALE IMPONIBILE	€	5.096,00
I.V.A. 22% su imponibile	€	1.121,12
spese	€	786,00
TOTALE PREVENTIVO	€	7.003,12

con imputazione al Cap. 5 del Bilancio 2026 (impegno 583/26) integrando la spesa necessaria con l'adozione di atti successivi e separati a conclusione del giudizio;

4. di dare atto che i responsabili dei servizi dichiarano, ai sensi degli artt. 6-bis della L. 241/1990 e 16 del D.Lgs 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale con l'oggetto del presente affidamento;

5. di dare atto che il pagamento avverrà previo rilascio del certificato di conformità, rilasciato dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

6. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

7. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità amministrativa - contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-(geom. RONCARA' Luciano)

Visto : IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato